

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 21/33/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del novembre 2008 la s.p.a. AUTOPLANET, oggi in liquidazione, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5, aveva accertato a carico della società contribuente un maggiore IVA di € 7.114,00 e sanzioni per € 81.392,50 per l'anno 2003, in relazione alla cessione di autoveicoli usati acquistati dalla società inglese Eurotrade Car Ltd e per rapporti commerciali con la società Abaud.

La Commissione di primo grado, con sentenza n. 375 del 22.10.2009 accoglieva il ricorso con riguardo ai rapporti commerciali con la società Abaud e lo rigettava con riguardo alla rivendita in regime IVA "di margine" di un autoveicolo acquistato dalla società Eurotrade.

Contro la decisione di primo grado ha proposto appello la società contribuente, esponendo:

- che la sentenza era illegittima, sia per difetto di motivazione, sia per erronea valutazione dei fatti e dei documenti posti a base della decisione;
- che l'avviso di accertamento impugnato era illegittimo, poiché si basava su un processo verbale di contestazione dell'Agenzia delle Dogane nel quale era affermato ma non provato che la società Eurotrade aveva illegittimamente fatto ricorso, nella compravendita di autoveicoli, al regime IVA "di margine";
- che, in ogni caso, nessuna censura poteva essere addebitata alla AUTOPLANET, poiché nell'acquisto delle autovetture erano state eseguite tutte le procedure previste dalla legge per il ricorso al regime IVA agevolato;
- che la contestazione di cui è causa riguarda l'acquisto e la successiva rivendita di un solo autoveicolo su un volume di acquisti di migliaia di veicoli, compresi n. 1770 in regime di margine, a riprova della correttezza della società nei rapporti commerciali con società estere;
- che, in particolare, la società acquirente di autoveicoli usati non è tenuta a effettuare indagini sulle valutazioni esposte dal venditore in ordine al regime IVA agevolato dalla stessa indicato nella fattura relativa alla cessione, dovendosi limitare a controllare che il veicolo, secondo quanto dispone l'art. 36 del DL n. 41/95 e l'art. 38 del DL n. 331/93, abbia una percorrenza superiore a 6000 chilometri e sia stato immatricolato in epoca antecedente ai sei mesi;
- che, conseguentemente, non sussistono elementi gravi, precisi e concordanti circa la sussistenza della violazione contestata, né della conoscenza da parte di AUTOPLANET delle violazioni che fossero state poste in essere da Eurotrade.

L'appellante chiedeva pertanto l'annullamento dell'accertamento.

In subordine, chiedeva che, riconoscendo la mancanza di colpa in capo alla società contribuente, ai sensi dell'art. 6 d. leg. n. 472/92, l'annullamento delle sanzioni.

La società appellante depositava sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società per l'acquisto di autoveicoli usati effettuati nell'anno 2002, nonché documentazione relativa alla regolamentazione della compravendita di autoveicoli usati nella legislazione inglese.

L'Amministrazione Finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2012 le parti concludevano come in atti.

La causa era trattenuta a sentenza e decisa in Camera di Consiglio lo stesso giorno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in esame riguarda la regolamentazione degli scambi intracomunitari tra operatori commerciali disciplinati dall'art. 38 del DL n. 331/93 che all'art. 38 stabilisce che gli acquisti in esame si realizzano quando:

- vengono operati nell'esercizio di un'impresa;
- il cedente sia soggetto passivo d'imposta;
- l'acquisto riguardi un bene mobile comunitario;
- il bene proveniente da uno stato membro giunga in Italia.

Con riguardo specifico alla compravendita di autoveicoli usati, il DL 41/95 dispone che sono da considerarsi tali quelli che sono stati immatricolati da oltre sei mesi e abbiano percorso almeno 6000 chilometri.

Quanto all'applicazione del regime agevolato dell'IVA "del margine", il rivenditore italiano ne può usufruire quando abbia acquistato da un privato, quando abbia acquistato da un operatore che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, quando il soggetto passivo comunitario opero in regime di franchigia o quando lo stesso abbia a sua volta applicato il regime del margine.

Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi che la contestazione di cui oggi si discute riguarda esclusivamente la fattura n. 140 del 31.3.2003 con la quale la AUTOPLANET ha venduto alla s.p.a. UNIAUTO al prezzo di € 6.870,00 un'autovettura usata senza applicare l'IVA, esponendo che si trattava di autoveicolo usato che godeva del regime di margine.

L'autoveicolo in questione era stato acquistato dalla società inglese Eurotrade che, a sua volta, aveva venduto l'autoveicolo con il medesimo regime.

L'acquisto in parola si inserisce nell'ambito di plurimi rapporti commerciali tra l'odierna appellante e la predetta società inglese oggetto di una vasta indagine condotta dall'Agenzia delle Dogane e documentata nel processo verbale di constatazione redatto in data 13 luglio 2007 in contraddittorio con la società controllata.

Le complesse transazioni commerciali tra le predette società non sono oggetto del presente procedimento.

L'agenzia delle Dogane ha premesso che l'indagine traeva origine da un rapporto di collaborazione tra le autorità italiane e la Gran Bretagna dal quale era emerso che la società inglese Eurotrade Car Ltd operava nel settore del commercio di veicoli usati e aveva come scopo sociale l'acquisto di veicoli da società di autonoleggio. I veicoli venivano successivamente ceduta ad altri operatori commerciali, tra i quali anche l'odierna appellante.

La società Eurotrade, quindi, secondo quanto accertato dalla Agenzia delle Dogane e in forza della normativa comunitaria (in Italia recepita dalla legge n. 427/93), non acquistava autovetture usate in regime di margine, atteso che gli acquisti da società di autonoleggio scontavano l'IVA in regime ordinario, e non avrebbe, quindi, potuto vendere gli autoveicoli in regime di margine.

Viceversa, veniva accertato che la società AUTOPLANET negli anni 2001 - 2003, aveva acquistato veicoli usati in regime di margine e aveva ritirato i veicoli direttamente presso le società di autonoleggio che li avevano ceduti a Eurotrade. Infatti, nel corso della verifica effettuata presso l'odierna appellante, ai verificatori non vennero esibiti documenti attestanti il ritiro degli automezzi presso la società inglese che risultata venditrice. Tale circostanza è stata peraltro confermata dalla stessa AUTOPLANET in sede di verifica, alimentando il sospetto che la Eurotrade fungesse da semplice "schermo" per consentire l'applicazione del regime di esenzione di cui si discute.

Come ha esplicitamente affermato la sentenza impugnata, la provenienza dell'autovettura in contestazione risulta accertata dalla verifica effettuata e, conseguentemente, deve essere affermato che la transazione commerciale non poteva godere del regime agevolativo ma doveva essere assoggettata al regime ordinario dell'imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le operazioni commerciali controllate risultano supportate da documentazione acquisita dai verificatori e illustrate nel processo verbale. Emerge, infatti, con chiarezza che le autovetture acquistate da Autoplanet provenivano da Eurotrade e che quest'ultima commerciava veicoli che aveva a sua volta acquistato da società di autonoleggio.

È evidente, quindi, che Eurotrade non poteva applicare il regime di margine e, conseguentemente, anche la rivendita effettuata dall'odierna appellante doveva essere effettuata in regime ordinario di IVA. Legittimo deve, quindi, essere ritenuto il recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con riguardo all'applicazione delle sanzioni deve in primo luogo osservarsi che l'Ufficio ha applicato in modo alquanto singolare l'istituto del concorso e della continuazione previsto dall'art. 12 del d. leg. N. 472/97. La norma, infatti, introdotta in analogia a quanto già previsto per le sanzioni penali, in presenza di violazioni della stessa indole, tende ad assicurare un trattamento più favorevole al contribuente, evitando il cumulo materiale delle sanzioni. Nel caso di specie, la sanzione prevista per l'evasione del modesto importo di IVA comporta una sanzione che, sia pure applicata nel massimo, è ben lontana dall'importo determinato dall'ufficio.

Non caso di specie, comunque, deve ritenersi che le sanzioni applicate alla Autoplanet possano essere annullate.

Come ha correttamente osservato l'appellante, in rapporto all'elevato numero delle transazioni commerciali con l'estero effettuate, quelle ritenute irregolari dai verificatori sono un numero trascurabile. Si può, quindi, ritenere che l'acquisto e la successiva rivendita in regime di margine oggi contestati siano frutto di un errore di fatto scusabile o ingenerato dall'altrui comportamento nel quale sia incorsa la società che può, quindi, essere ritenuta esente dalla colpa. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 6 del d. leg. N. 472/87, la sanzione non va applicata.

Segue il parziale accoglimento dell'appello.

La reciproca soccombenza fa ritenere che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento dell'appello della società contribuente, dichiara non dovute le sanzioni. Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Spese compensate.